

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro - Presidente

Dott. MARULLI Marco - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23591/2021 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Firenze, n. 98/2021 pubblicato il 02/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. Laura Scalia.

RILEVATO Che:

1. (OMISSIS) ricorre con quattro motivi, ex articolo 111 Cost., per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha in parte dichiarato inammissibile, perche' tardivo e non rispettoso dei termini previsti per il procedimento camerale ex articolo 739 c.p.c., come richiamato dall'articolo 709-ter c.p.c., u.c., azionato in primo grado, ed in parte rigettato il reclamo dal primo proposto nei confronti dall'ex coniuge, (OMISSIS), ed avverso il provvedimento n. 830 del 2020 con il quale il Tribunale di Siena aveva, tra l'altro, disposto che la spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia (OMISSIS), rispondente al soddisfacimento di un interesse preminente della minore, fosse sostenuta nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre.

La corte di merito ha confermato la misura percentuale del concorso alle spese, apprezzando come corretto l'accertamento svolto dal primo giudice sui redditi dei genitori, valorizzando quello che veniva al reclamante dallo svolgimento dell'attivita' di avvocato e dalla proprieta' di un prestigioso complesso immobiliare.

2. (OMISSIS) resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO Che:

3. Con i quattro motivi il ricorrente deduce: a) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte di appello con provvedimento abnorme ripartito l'onere delle spese straordinarie in una misura arbitraria e differenziata tra gli ex coniugi, genitori della minore, in violazione della diversa percentuale fissata in sede di divorzio ed in difetto di fatti sopravvenuti L. n. 898 del 1970, ex articolo 9; b) violazione di legge, per non avere la corte di merito ritenuto il passaggio in cosa giudicata della diversa percentuale di contributo alla spesa straordinaria fissato nella ordinanza impugnata, che era comunque revocabile e modificabile ex articolo 177 c.p.c.; c) motivazione apparente o viziata da contrasto

irriducibile ed omessa valutazione di fatti decisivi per la decisione della controversia, per non avere i giudici del reclamo motivato su fatti sopravvenuti e modificativi che ne avrebbe legittimato la pronuncia; d) violazione della disciplina sulle spese di lite, non avendo la corte di merito, nel confermare le spese quantificate dal primo giudice, considerato che il reclamante era stato parzialmente vittorioso nella precedente fase di merito.

4. I motivi sono inammissibili perche' rivalutativi del merito.

4.1. La questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori e' stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia.

Ed infatti "in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilita' si discute in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla meta' per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti" (cfr. Cass. n. 35710 del 19/11/2021).

L'applicazione dell'indicata regola, da valere nel rapporto tra condizioni reddituali dei genitori ed obbligo del contributo in favore dei figli, non determina, nella fattispecie in esame, alcuna pronuncia ultra petita, violativa dell'articolo 112 c.p.c. o, ancora, in difetto di sopravvenienze, alcuna violazione dell'accertamento gia' effettuato nel giudizio di divorzio la' dove si fissava, delle prime, un riparto al 50% tra i genitori.

Ed infatti, la novita' dell'esborso, nella valorizzata consistenza avuta dalla spesa, e la cura dell'interesse del minore sottesa al riconoscimento della somma sono premessa sulla quale i giudici di merito hanno tenuto fermo il rimedio azionato, ai sensi dell'articolo 709-ter c.p.c., dal ricorrente che non puo' dolersi, per cio' stesso, del fatto che la percentuale di concorso alla spesa sia stata determinata in misura diversa da quella fissata in sede divorzile.

Vero e' infatti che in seguito all'assunta iniziativa giudiziaria si e' aperto un nuovo accertamento correttamente guidato dall'osservanza del richiamato principio ed ogni contestazione svolta, quindi, si fa portatrice di una inammissibile censura di merito.

4.2. La questione sulla intempestivita' del reclamo, perche' inosservante dei termini lunghi di impugnazione ex articolo 327 c.p.c., cui rinvia l'articolo 709-ter c.p.c., u.c., e' anch'essa inammissibile perche' proposta in ricorso previa reiterazione di argomenti gia' correttamente disattesi dalla corte di merito, che ha rilevato la non azionabilita' del rimedio per il recupero "pro-quota" di esborsi gia' integralmente sostenuti dal genitore a titolo di spesa straordinaria e tanto nella necessita' di un diverso accertamento, pieno, da richiedersi, al piu', in via monitoria.

5. Il terzo motivo resta assorbito; nella novita' dello svolto accertamento e nella non configurabilita' del preteso vincolo al rispetto della diversa percentuale di concorso alle spese fissata in sede divorzile, la prospettata questione della motivazione apparente definisce una censura non dotata di un proprio autonomo rilievo.

6. Il motivo sulle spese e' poi inammissibile perche' manca di autosufficienza non riportando i contenuti del decreto di primo grado nella parte in cui il tribunale avrebbe riconosciuto la pretesa azionata dal ricorrente sub specie dell'an" del rimborso pro-quota delle spese anticipate, con conseguente esclusione della soccombenza integrale, invece applicata nella disciplina delle spese di lite.

7. Conclusivamente il ricorso e' inammissibile.

Spese secondo soccombenza liquidate come indicato in dispositivo.

Dati oscurati.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.